STAFF: **DIREZIONE GENERALE** **Area P.O. :** **Controlli, Anticorruzione e Trasparenza** E-MAIL: m.hamel@provincia.agrigento.it	**LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO** **EX PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO**	N° ..... Protocollo:..... Class ..... Fascicolo .....

OGGETTO: ATTIVITA' DI VIGILANZA DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE.
Direttiva n. .07... del 10.05.2018

A TUTTI I SIGG DIRIGENTI

A TUTTI I SIGG TITOLARI DI PO

LORO SEDI

Nella seduta del 14 marzo 2018 il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha approvato la direttiva programmatica sull'attività di Vigilanza per l'anno 2018, che qui si allega per un'attenta lettura.

L'attività degli uffici di vigilanza dell'Autorità verterà principalmente sulla disciplina di cui alla delibera ANAC n. 1208/2017 in materia di misure anticorruzione, nonchè sul rispetto delle indicazioni di cui alle delibere ANAC n.. 1310/2016 e n. 1134/2017 in materia di obblighi di pubblicità e trasparenza.

Particolare attenzione andrà prestata ai contenuti della direttiva in materia di vigilanza sui contratti pubblici negli ambiti della progettazione dei lavori, degli affidamenti diretti, dell'utilizzo del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, delle varianti in corso d'opera, dei subappalti, dell'utilizzo dell'istituto dell'avvalimento con finalità diverse da quelle stabilite dalle norme vigenti, degli affidamenti con procedure di somma urgenza (art. 163 Codice dei Contratti) e degli affidamenti in situazioni emergenziali.

Infine, in materia di vigilanza sugli appalti per la fornitura di beni e servizi, l'attività di verifica si concentrerà sulle maggiori anomalie già riscontrate con particolare riferimento agli affidamenti in deroga alle procedure ordinarie, alle proroghe e ai rinnovi contrattuali, ai tempi assegnati dai RUP per poter predisporre con celerità i bandi di gara e i capitolati d'oneri, nonché alla definizione tempestiva dei capitolati speciali di gara.

IL TITOLARE DI P.O.
(DOTT MAURO ANTONIO HAMEL)

IL SEGRETARIO GENERALE
(DOTT GIUSEPPE VELLA)

Il Consiglio dell' Autorità ha approvato nella seduta del 14 Marzo la direttiva programmatica sull'attività di Vigilanza per l'anno 2018 della quale come previsto dall'art.3 comma 4 del regolamento di Vigilanza si riporta di seguito l'estratto sintetico.

DIRETTIVA PROGRAMMATICA SULL'ATTIVITÀ DI VIGILANZA DELL'A.N.AC. NELL'ANNO 2018

SEZIONE I

VIGILANZA SULLE MISURE ANTICORRUZIONE, SUGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA, SU INCONFERIBILITA' E INCOMPATIBILITA' DI INCARICHI

I.1 Vigilanza sulle misure anticorruzione

In coerenza con il richiamato quadro normativo e regolatorio, l'attività dei competenti Uffici di vigilanza dell'Autorità sarà concentrata, in particolare, sulla verifica del rispetto delle indicazioni di cui alla delibera n. 1208/2017 da parte delle amministrazioni ivi oggetto di specifico approfondimento, che, sia pure con le peculiarità che le contraddistinguono, sono tenute all'applicazione di tutte le misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza dettate dalle vigenti disposizioni (art. 1, comma 2-bis della legge n. 190/2012 e s.m.i. e art. 2-bis del d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i.).

Inoltre, in continuità con la linea di azione indicata nella precedente Direttiva Programmatica per l'anno 2017, si ritiene necessario proseguire l'attività di vigilanza su ASL, Aziende ospedaliere, aziende ospedaliero-universitarie, policlinici e istituti pubblici di ricovero e cura a carattere scientifico, anche attraverso ispezioni da svolgere nell'ambito del Protocollo d'intesa ANAC – Ministero della Salute – AGENAS.

I.2 Vigilanza sull'osservanza delle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa

In presenza delle modifiche normative, dell'emanazione delle linee guida, che meglio definiscono il campo di applicazione delle stesse, nonché dell'adozione dell'Aggiornamento 2017 al PNA, l'attività di vigilanza dell'Autorità sarà indirizzata alla verifica delle misure volte all'attuazione della trasparenza previste nell'apposita sezione dei PTPCT e al controllo della corretta attuazione degli obblighi di pubblicazione, come recentemente modificati e secondo le indicazioni di cui alle citate delibere n. 1310/2016 e n. 1134/2017.

Resta fermo in ogni caso il potere degli Uffici competenti di attivare autonome iniziative di vigilanza anche nei confronti di ulteriori e diversi soggetti, mediante specifica richiesta ai Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza circa il corretto assolvimento degli obblighi di pubblicazione sopra richiamati nel corso dell'anno 2018.

I.3 Inconferibilità e incompatibilità di incarichi

Al fine del miglior coordinamento dell'attività di vigilanza degli Uffici dell'Autorità, è opportuno inserire il controllo del rispetto della disciplina sull'inconferibilità e incompatibilità di incarichi come elemento di specifica verifica nel contesto dell'attività di vigilanza indicata nei precedenti paragrafi e negli ambiti di intervento ivi specificati, nei limiti di compatibilità con le peculiarità dei soggetti richiamati.

In particolare, si deve accertare che i RPCT abbiano curato, anche attraverso le disposizioni del rispettivo PTPC, che all'interno dell'ente siano rispettate le disposizioni in tema di inconferibilità e incompatibilità di incarichi, con particolare riferimento all'acquisizione e modalità di verifica delle dichiarazioni di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 39/2013, e se abbiano sollevato contestazioni specifiche in merito all'eventuale esistenza o all'eventuale insorgere delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità.

Si ritiene, inoltre, che gli Uffici dell'Autorità debbano prestare particolare attenzione, nell'ambito di propria competenza, ad eventuali indizi di violazioni delle disposizioni di legge in materia di inconferibilità e incompatibilità, nonché anche a verificare l'intervenuta adozione del codice di comportamento di cui all'art. 54 del d.lgs. 165/2001, procedendo, se del caso, a specifica segnalazione all'Ufficio competente per più approfondite indagini ed eventuale proposta di sanzione.

I.4 Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti

Al fine di dare attuazione alla nuova normativa in materia di tutela dei whistleblowers , è opportuno inserire il controllo del rispetto della disciplina sopra riportata, con particolare riferimento all'esistenza, all'interno dell'ente, di procedure idonee a ricevere dette segnalazioni con garanzia di riservatezza e allo svolgimento da parte del RPCT di verifica delle segnalazioni eventualmente ricevute, nei limiti di compatibilità con le peculiarità dei soggetti richiamati.

SEZIONE II
VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI

Le indicazioni in materia di Vigilanza sui contratti pubblici fornite con la presente Direttiva programmatica, con particolare riferimento al settore degli appalti di lavori ed alla fornitura di beni e servizi, devono intendersi in continuità con il lavoro già svolto e costituiscono un aggiornamento delle Direttive relative agli anni precedenti. La struttura della Direttiva per tale settore è, pertanto, rimasta pressoché inalterata, in quanto già comprensiva di tutti gli ambiti in cui si espleta l'attività di vigilanza nel contesto delle competenze attribuite all'ANAC, tuttavia, il contenuto è stato ridefinito alla luce anche delle risultanze dell'attività di vigilanza espletata nell'anno precedente dai competenti

Uffici ed i cui esiti hanno contribuito alla individuazione e definizione delle nuove azioni di vigilanza per l'anno 2018 in ciascuno degli ambiti in cui la Direttiva si articola.

II.1 - Centrali di Committenza e Soggetti Aggregatori regionali

L'attività di vigilanza sarà prevalentemente indirizzata, in questo ambito, alla verifica della permanenza dei requisiti previsti dalla norma per qualificare i soggetti aggregatori, alla verifica delle misure organizzative attuate dalle Centrali di Committenza, con particolare riferimento alle procedure interne per la nomina dei RUP, alla rivisitazione del processo di analisi della domanda per alcune merceologie, anche con riferimento ai riscontri delle programmazioni biennali e della pianificazione integrata dei soggetti aggregatori, alla rilevazione in forma strutturata del grado di soddisfazione delle Amministrazioni aderenti alle varie iniziative e dell'efficienza delle stesse, all'introduzione di limiti di aggiudicazione e/o altre misure finalizzate a suddividere le forniture tra una pluralità di soggetti aggiudicatari.

II.2 - Concessioni di servizi

Occorre procedere ad un controllo a campione dei concessionari di servizi (eventualmente su base territoriale) per verificare in generale:

il livello di efficienza del servizio: infatti, dovendosi procedere a moltissime nuove gare, occorrerà, tramite una serie di approfondimenti, identificare quali potenziali parametri di valutazione (elementi e sub-elementi di cui all'art.95 del d.lgs.50/2016) debbano prevedersi in bandi-tipo basati sulla OEPV di cui all'art.95 del codice;

le problematiche connesse alle modalità con le quali i concessionari stanno procedendo alla cessione di quote del proprio capitale sociale ed alla legittimità di eventuali concessioni in proroga;

III. VIGILANZA SUGLI APPALTI DI LAVORI

L'attività di vigilanza espletata dagli uffici in materia di contratti di lavori pubblici, con particolare riferimento alle tematiche indicate nell'ambito della Direttiva programmatica dello scorso anno, ha consentito di poter confermare in linea generale le anomalie già individuate.

Le maggiori criticità sono state riscontrate negli ambiti della progettazione dei lavori, degli affidamenti diretti, dell'utilizzo del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, delle varianti in corso d'opera, del contenzioso tra pubblica amministrazione ed operatore economico nel corso della fase esecutiva dei lavori, negli affidamenti dei subappalti, dell'utilizzo dell'istituto dell'avvalimento con finalità diverse da quelle stabilite dalle norme vigenti, degli affidamenti con procedure di somma urgenza (art. 163 Codice dei Contratti) e degli affidamenti in situazioni emergenziali. In particolare:

in relazione agli avvalimenti *è stato rilevato un pressoché generale utilizzo dell'istituto in via astratta limitato ad un prestito meramente cartolare propedeutico alla partecipazione alle gare, non accompagnato da un concreto impiego in fase esecutiva delle risorse e dei mezzi facenti capo all'impresa ausiliaria, nonché l'assenza di controlli da parte della stazione appaltante in riferimento*

all'attuazione effettiva del prestito previsto nel contratto di avvalimento. In sostanza si è riscontrato un utilizzo dell'istituto con finalità "elusive" delle disposizioni normative vigenti o delle previsioni dei bandi di gara in quanto le imprese ausiliarie non forniscono, in realtà, l'apparato produttivo per l'esecuzione dell'appalto;

***per le varianti**, l'attività di vigilanza espletata nel corso dell'anno, ha consentito di confermare i profili di criticità già delineati nelle precedenti direttive, con riferimento alla sussistenza di carenze nello svolgimento delle istruttorie sull'ammissibilità delle varianti, non riferibili alle ipotesi di cui all'art. 106 del codice (ex art. 32 del d.lgs. n 163/2006) e relative, in particolare, a contratti di importo superiore ai 30 milioni di euro, in ordine sia alla motivazione del presupposto dell'imprevedibilità, tenuto conto che spesso il ricorso alle varianti in corso d'opera è ascrivibile sia a sopravvenienze oggettive, prevedibili con l'uso dell'ordinaria diligenza in sede di progettazione che alla ricorrenza di esigenze collegate ad errori di progettazione e fatte rientrare nelle altre tipologie. Con riferimento alle due fattispecie, si ritiene di doverle indicare quali prioritarie nell'ambito dell'attività di Vigilanza degli uffici, in quanto nel primo caso, la prosecuzione dell'indagine in ordine alla corretta applicazione dell'istituto dell'avvalimento, sarà maggiormente produttiva di risultati, rispetto a quanto già fatto, alla luce della nuova normativa che ha definitivamente chiarito il ruolo della impresa ausiliaria nella fase esecutiva dell'appalto mentre nel secondo caso, il controllo delle variazioni in corso d'opera per gli appalti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria consentirà all'ANAC di invitare la stazione appaltante ad un riesame degli atti emanati, secondo le prescrizioni e i parametri determinati in apposito atto di raccomandazione e/o intervento cautelare adottato nell'esercizio dei poteri di vigilanza.*

In aggiunta agli ambiti di indagine ritenuti di prevalente interesse (varianti e avvalimenti), sono evidenziate, di seguito le ulteriori tematiche rispetto alle quali gli uffici di vigilanza saranno tenuti a svolgere la loro attività. Nel contesto di ciascun ambito sono state indicate le attività cui si dovrà fare riferimento nel corso dell'attività di vigilanza.

Progettazione Lavori (affidamenti esterni)

L'attività di indagine degli uffici preposti deve incentrarsi, in particolare, sul rispetto del principio di rotazione per gli incarichi sotto soglia, sul rispetto del divieto di artificioso frazionamento e sul mancato inserimento delle figure professionali giovani ai sensi dell'art. 24, co. 5, del nuovo codice. Stante, poi, i presupposti che giustificano l'affidamento a professionisti esterni all'amministrazione dei servizi di progettazione, si ritiene particolarmente importante che gli uffici competenti verifichino, tra l'altro, l'eventuale mancato rispetto dei termini per la presentazione dei progetti e l'eventuale aumento dei costi della progettazione in corso di espletamento e il rispetto degli adempimenti previsti dalla norma in materia di validazione dei progetti.

Affidamenti in deroga alle procedure ordinarie

Le indagini vanno centrate sulle motivazioni addotte dalle stazioni appaltanti nei casi di eventuale deroga, verificando, in particolare, che non si tratti di motivazioni generiche e standardizzate, e sugli operatori economici prescelti, con riferimento al rispetto del principio della rotazione.

Derogabilità bandi tipo

Gli Uffici preposti nello svolgimento dell'attività di vigilanza e/o ispettiva di loro competenza devono prestare particolare attenzione alle motivazioni addotte dalle stazioni appaltanti nei casi di eventuale deroga, verificando, in particolare, che non si tratti di motivazioni generiche e standardizzate, non pertinenti alla specifica prestazione o requisito.

Suddivisione in lotti

Nel rispetto dei principi di trasparenza e di massima partecipazione alle gare, le stazioni appaltanti hanno dunque un preciso obbligo di motivare la scelta di accorpare più appalti in un'unica procedura ad evidenza pubblica, dimostrando i benefici di natura tecnica o economica derivanti da detta scelta rispetto alle altre soluzioni possibili, in un'ottica di efficienza, economicità e coerenza con gli obiettivi da raggiungere. Resta fermo che la suddivisione in lotti, anche quella diretta a favorire l'accesso al mercato da parte delle piccole e medie imprese, non deve violare il divieto di artificioso frazionamento tenendo conto dell'art. 35, comma 6, del Codice appalti.
La verifica della corretta applicazione della citata normativa rappresenta una priorità nell'espletamento delle attività di indagine di competenza di ciascun Ufficio. Si propone, altresì, che gli Uffici di vigilanza, nei casi di reiterata violazione di siffatti obblighi da parte delle stazioni appaltanti, lo segnalino all'Ufficio Vigilanza collaborativa e vigilanze speciali anche al fine di una possibile attivazione di ispezioni.

Affidamenti mediante procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara

Le criticità evidenziate, in merito agli affidamenti diretti, formeranno oggetto di specifico approfondimento nell'ambito dell'attività di vigilanza speciale svolta dall'ufficio competente, i cui esiti potranno, altresì, determinare l'avvio di conseguenziali indagini da parte degli Ispettori in casi di reiterazione o particolare gravità. Appare necessaria, inoltre, l'attivazione di una indagine di carattere generale, attuata mediante l'analisi dei dati presente in BDNCP.

Utilizzo del criterio di aggiudicazione dell'Offerta Economicamente più Vantaggiosa (OEPV)

Si è riscontrata l'assenza nella lex di gara di corretti parametri oggettivi e dei necessari criteri motivazionali, in base ai quali la commissione giudicatrice deve graduare i punteggi per le offerte tecniche, nonché l'utilizzo di formule di attribuzione del punteggio comportanti la neutralizzazione del punteggio relativo all'offerta economica.Le criticità evidenziate continueranno ad essere oggetto di approfondimento nell'ambito dei protocolli di vigilanza collaborativa in corso di stipulazione. Gli Uffici preposti alla vigilanza, dovranno, altresì, verificare e comunicare all'Ufficio vigilanza collaborativa e vigilanze speciali i fenomeni sopra descritti nell'ambito dell'ordinaria attività di vigilanza.

Lavori caratterizzati da lunghi periodi di sospensione

L'attività di indagine sarà rivolta principalmente agli interventi di importo contrattuale superiore alla soglia comunitaria e caratterizzati da sospensione lavori la cui durata risulta essere superiore ad ¼ del tempo contrattuale. In particolare si dovrà verificare la legittimità delle sospensioni dei lavori, valutandone le conseguenze e gli effetti.

Riserve/Accordi Bonari/Transazioni

Gli Uffici preposti alla vigilanza, nel corso delle istruttorie dagli stessi condotti, sono tenuti ad una preliminare verifica dell'eventuale sussistenza di contenziosi in atto con l'appaltatore, nonché le modalità e le tempistiche dell'eventuale attivazione di procedimenti volti alla stipula di accordi bonari e di transazioni, evidenziando l'eventuale maggiore importo dei costi di realizzazione dell'opera, e conseguentemente della spesa pubblica derivanti da tali accordi transattivi.

Subappalti

Le indagini vanno estese ai settori sensibili ad influenze malavitose quali: cave, torbiere e smaltimento dei materiali di scavo. In particolare quelle legate al ciclo del calcestruzzo e degli inerti, i cottimi e i noli, a caldo e a freddo, nonché quelle connesse a settori collaterali, quali il trasporto terra, lo smaltimento in discarica dei residui di lavorazione e dei rifiuti, ecc.;

Partenariato Pubblico Privato e Project Financing

E' necessario procedere all'individuazione di specifici contratti di PF, da sottoporre a vigilanza speciale mediante l'utilizzo dei dati presenti in BDNCP, avendo riguardo a taluni specifici settori in cui è prevalente l'utilizzo di tale forma contrattuale (es. autostrade) e caratterizzati da un elevato importo dell'investimento privato.

Opere strategiche

E'opportuno che l'attività di vigilanza si svolga ponendo particolare attenzione:

- ✓ *alla qualità delle attività di verifica dei progetti;*
- ✓ *all'acquisizione dei necessari pareri, autorizzazioni, intese, nel rispetto delle procedure di semplificazione previste dagli artt. 194 e seguenti del codice;*
- ✓ *alle modifiche introdotte in corso d'opera, con verifica attenta delle motivazioni delle stesse;*
- ✓ *al rispetto dei tempi di esecuzione;*
- ✓ *al contenzioso sviluppatosi in corso d'opera;*
- ✓ *all'applicazione concreta delle misure di sicurezza, come previsto dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.*

Vigilanza sul sistema di qualificazione

L' attività di vigilanza dovrà essere mirata a verificare:

- ✓ *le comunicazioni effettuate all'Autorità sull'organico del personale in carico alla SOA, come previsto nelle norme contenute nell'ex art. 67 del d.P.R. 207/2010 (Requisiti tecnici delle SOA);*
- ✓ *i contratti stipulati dalla SOA con il personale dipendente, il libro unico con le buste paga di tutto il personale, l'organizzazione aziendale della SOA e le modalità con cui la stessa svolge le attività di marketing e commerciali finalizzate all'acquisizione delle imprese clienti;*
- ✓ *la procedura di sottoscrizione dei contratti di attestazione, dei flussi in entrata ed in uscita della documentazione e delle caratteristiche generali dell'utilizzo del software gestionale per la classificazione e tenuta delle imprese clienti;*
- ✓ *le comunicazioni effettuate all'Autorità sull'aggiornamento del libro dei soci della SOA tenuto conto delle norme contenute nell'ex art. 66 del d.P.R. 207/2010 (partecipazioni societarie) ancora in vigore in attesa dell'emanazione delle linee guida ANAC;*

- ✓ *il sistema di archiviazione delle pratiche delle imprese attestate e della tenuta degli archivi contenete la documentazione attestante i requisiti generali e speciali posseduti dalle imprese e le relative verifiche di veridicità;*
- ✓ *la metodologia della sottoscrizione dei contratti stipulati tra la SOA e le imprese clienti e la tenuta degli originali dei contratti firmati con le imprese per il rilascio delle attestazioni;*
- ✓ *i comportamenti e le prassi amministrative tenute dalla SOA nello svolgimento dell'attività di attestazione, alla luce delle innovazioni normative introdotte con il richiamato regolamento e delle indicazioni fornite dall'Autorità nel Manuale con riferimento in particolare alle procedure di attestazione ex art. 68 comma 2 lett. f del d.P.R.. 207/2010, attualmente in uso presso la SOA;*
- ✓ *l'accertamento dell'eventuale esistenza di "meccanismi organizzativi" che vedono l'impiego nell'attività di attestazione di personale esterno alla SOA in forme non legittime /autorizzate, secondo le indicazioni fornite nel 'Manuale'.*

IV. VIGILANZA SUGLI APPALTI PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI

Analogamente a quanto detto relativamente all'attività di vigilanza espletata dagli uffici in materia di contratti di lavori pubblici, con particolare riferimento alle tematiche indicate nell'ambito della Direttiva programmatica dello scorso anno, anche per i contratti per la fornitura di beni e servizi l'attività degli Uffici ha consentito di poter confermare in linea generale le anomalie già individuate.
Le maggiori criticità, infatti, sono state riscontrate negli ambiti degli affidamenti in deroga alle procedure ordinarie, delle proroghe e dei rinnovi contrattuali, nella difficoltà delle stazioni appaltanti di comunicare le proprie necessità di approvvigionamento di beni e servizi, oggetto delle procedure di gara, nei tempi assegnati dai RUP per poter predisporre con celerità i bandi di gara e i capitolati d'oneri, nonché nella definizione tempestiva dei capitolati speciali di gara, impedendo con ciò uno svolgimento rapido ed efficace delle procedure di appalto, relativamente alle quali sono state riscontrate anche problematiche nella identificazione della più opportuna tipologia di procedura.

In particolare:

per gli ***affidamenti in deroga alle procedure ordinarie*** *si è verificato che la tempistica di gara spesso diviene una criticità per le amministrazioni nella fase di scelta del contraente ed accade di sovente che la S.A. non possa far ricorso alla procedura ordinaria d'appalto per esigenze di "urgenza". Le stazioni appaltanti, quindi, per far fronte alle proprie esigenze, ricorrono alle deroghe concesse dal Codice adducendo motivi legati all'urgenza e all'imprevedibilità della situazione, alla unicità del produttore del bene, alla complementarietà del servizio. Tali procedure, sebbene nate come eccezione alle procedure standard, sono divenute, nella pratica, uno degli strumenti maggiormente utilizzati dalle amministrazioni.*

per le proroghe ed i rinnovi dei contratti, *nelle tipologie di servizi individuate dal DPCM 24 dicembre 2015 che prevede la razionalizzazione della spesa, gli uffici di vigilanza hanno evidenziato che, in particolare,, nell'ambito delle attività di "manutenzione" o di attività comunque assimilabili, dei servizi di pulizia, della ristorazione, guardiania e vigilanza armata effettuati dagli enti del servizio sanitario, viene fatto frequente ricorso a tali istituti , anche per tempi molto lunghi, in attesa dell'aggiudicazione di gare da parte dei soggetti aggregatori o delle centrali di committenza che in molti casi non risultano ancora né programmate né bandite.*

Oltre ai settori ed alle criticità sopra evidenziate che si ritiene di dover segnalare quali prioritarie nell'ambito dell'attività di vigilanza degli uffici si riporta, di seguito, l'attività prevalente da svolgere,

anche mediante verifica a campione, in particolare, per il settore sanitario ed i servizi informatici i quali potranno essere verificati nei singoli procedimenti istruttori attivati dagli Uffici di Vigilanza, vigilanza collaborativa e speciale anche con riferimento alle attività sulle centrali di committenza.

Programmazione e progettazione

Si ritiene opportuno, pertanto, che gli uffici preposti alla vigilanza in materia di servizi e forniture, effettuino un'indagine su alcune stazioni appaltanti per verificare: se i piani siano o meno pubblicati e in conseguenza se gli appalti effettuati tengano conto dei loro contenuti; che il buon livello di progettazione descriva in modo puntuale le prestazioni necessarie a soddisfare specifici bisogni della stazione appaltante, con una particolare attenzione alla redazione del capitolato tecnico che regola i rapporti tra le parti, e che vengano posti in gara non specifici servizi ma "categorie di servizi", il cui contenuto forma poi oggetto di una successiva specificazione, attuata al momento della richiesta di esecuzione. Inoltre, risulta essenziale, da un lato rafforzare i controlli su tutti i soggetti aggregatori, dall'altro verificare, anche attraverso i dati contenuti in BDNCP, il rispetto, da parte delle amministrazioni pubbliche, delle previsioni dell'art. art. 37 del d.lgs. 50/2016, del dl 66/2014 e del DPCM. Nell'ambito dell'attività di esame della documentazione di gara, gli Uffici preposti ed in particolare l'Ufficio Vigilanza collaborativa e vigilanze speciali, nell'ambito della vigilanza collaborativa, sono chiamati a dare priorità, nel corso dell'esame della documentazione in fase istruttoria, all'esame delle specifiche tecniche ed allo schema di contratto predisposti dalle stazioni appaltanti al fine di "prevenire" le criticità rilevate in fase verifica.

Requisiti di carattere speciale, Utilizzo del criterio di aggiudicazione dell'Offerta Economicamente più Vantaggiosa (OEPV) ,Suddivisione in lotti

Particolare attenzione va prestata, nell'attività di indagine, ai requisiti previsti nei bandi e negli avvisi soprattutto con riferimento ai casi di gare deserte o con un numero limitato di partecipanti ed all' uso distorto e strumentale del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa che può determinare effetti distorsivi sulla concorrenza, aggiudicazioni mirate su specifici operatori, facili pratiche collusive e corruttive. Le criticità evidenziate continueranno ad essere oggetto di approfondimento nell'ambito della vigilanza speciale e dei protocolli di vigilanza collaborativi in corso di stipulazione. Gli Uffici preposti alla vigilanza, dovranno, altresì, verificare e comunicare all'Ufficio vigilanza collaborativa e vigilanze speciali i fenomeni sopra descritti nell'ambito dell'ordinaria attività di vigilanza.

Esecuzione del contratto

Alla luce delle attività di vigilanza e delle verifiche effettuate in precedenza dall'ANAC, con riferimento a taluni specifici servizi, anche mediante la collaborazione della GdF e dell'Arma dei Carabinieri, appare necessario proseguire la suddetta attività di controllo relativamente agli aspetti di seguito indicati:

- ✓ *qualità del servizio/fornitura (aderenza/conformità a tutti gli standard qualitativi/SLA richiesti nel contratto e/o nel capitolato);*
- ✓ *adeguatezza delle prestazioni o il raggiungimento degli obiettivi (con riferimento ad es. ai contratti di efficientamento/risparmio energetico per edifici e illuminazione pubblica, ai contratti di gestione delle proprietà immobiliari);*
- ✓ *rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla tracciabilità dei flussi finanziari;*

- ✓ *rispetto della normativa sul lavoro e dei contratti collettivi;*
- ✓ *rispetto della normativa in tema di compiti del RUP e del Direttore dell'esecuzione.*

Infine, si ritiene necessaria anche per il 2018, l'attivazione di indagini di carattere generale e/o visite ispettive aventi ad oggetto alcuni specifici servizi che, sulla base della pregressa esperienza, possono ritenersi particolarmente critici, come ad esempio i servizi di pulizia/sanificazione in ambito sanitario, le prestazioni inerenti la realizzazione e gestione dei servizi ICT (attese per questi ultimi le riduzioni di spesa previste nella legge di Stabilità), i servizi idrici, la manutenzione di impianti e macchinari ad alto contenuto tecnologico ed i servizi di facility management.

Speciale attenzione, in virtù del loro rilevante impatto sociale, deve essere prestata, altresì, ai servizi socio-sanitari di assistenza alla persona, di pronto-soccorso, di gestione delle strutture per l'infanzia e per la terza età, ai servizi assicurativi, per i quali si rende opportuna l'adozione di sistemi innovativi di affidamento in considerazione della complessità della materia (v. determinazione dell'Autorità n. 2/2013).